



Comune di Moncenisio
Città Metropolitana di Torino
Area Tecnica

AVVISO PUBBLICO PER CONCESSIONE IN AFFITTO COMPRENSORI DI PASCOLO DI PROPRIETA' PUBBLICA

COMPRENSORIO DI PASCOLO ALPEGGIO SAN NICOLAO
CAPITOLATO SPECIALE

Art. 1 - OGGETTO

Oggetto della concessione è il diritto pascolo estivo sui terreni di proprietà comunale in territorio francese nel Comune di Lanslebourg, con uso degli annessi fabbricati, di cui alla seguente consistenza in Territorio Censuario Lanslebourg-Mont Cenis, nonché l'attivazione di un laboratorio caseario: Località: San Nicolao; Identificativi catastali:

Località	Identificativi catastali	Sup.Tot. Ha	Tipologia Pascolo	Carico Stimato UBA
San Nicolao	Foglio 4 _Section L_Mappali nn. 575,577,581,592,593,594,594,1001	14.80.76	Bovino	35
Roche Noir	Foglio 5_ Section L_Mappali nn. 629,632,633,634,636,637	127.22.55	Ovino	30
Au Lac Blanc	Foglio 7_Section L_Mappali nn. 658,659,660	45.90.00		

Il Pascolo si intende concesso a corpo e non a misura, secondo i confini stabiliti, con tutti i diritti attivi e passivi di transito, accesso e passo, secondo i confini sempre osservati e riconosciuti.

La proprietà viene sollevata da ogni responsabilità qualora la superficie risultasse diversa da quella indicata, rinunciando il Concessionario ad ogni e qualsiasi pretesa nel caso in cui la superficie risultasse inferiore da quella sopra riportata

Il concessionario è autorizzato ad esercitare nella malga di cui al presente contratto le attività di pascolamento e di trasformazione del latte prodotto, nonché quelle complementari (es. agriturismo, turismo e punto vendita), purché in regola con i permessi e le autorizzazioni previsti di competenza del concessionario.

Il concessionario dovrà organizzare, nel periodo estivo, nella località di alpeggio e nelle sue adiacenze, attività sociali, ludiche e di intrattenimento turistico con la presenza di animali da compagnia, oltre al bestiame condotto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, attività di pet therapy, attività con persone diversamente abili, attività escursionistiche legate all'agricoltura in montagna.

Si richiede, inoltre, che nella stagione invernale venga organizzata almeno una manifestazione turistico-sportiva, sempre nell'alpeggio e nelle sue adiacenze".

Lo stato delle superfici a pascolo sarà verificato dalle parti in fase di stesura del Verbale di consegna del comprensorio.

Fanno parte della concessione in uso gli edifici ricadenti sul mappale n. 593, costituiti da due corpi di fabbrica in cui sono presenti stalle, alloggio del gestore, cantina, locali per lavorazione del latte, tettoie, il tutto come meglio riportato sulle allegate planimetrie. Si specifica che gli edifici sono stati negli anni passati oggetto di lavori di riqualificazione con realizzazione dei locali di lavorazione del latte (comprensivo di servizio igienico), alloggio del gestore, cantina, punto di presa acqua.

Per l'arredo dei fabbricati dati in concessione, dovrà provvedere il concessionario a sua cura e spese. L'approvvigionamento idrico del fabbricato, tramite condotta esistente, è consentito purché il concessionario curi le operazioni di presa, ripristino e chiusura (a fine stagione) delle prese, a completo carico e spese del concessionario. L'acqua addotta non viene periodicamente controllata dal Comune di Moncenisio in quanto di competenza francese e dunque il concessionario dovrà provvedere ad assicurarsi la potabilità dell'acqua usufruita.

Il Concessionario dovrà provvedere all'allaccio elettrico stipulando relativo contratto a suo nome ed a proprie spese (onnicompreensive), con idoneo fornitore dell'energia elettrica.

Sono esclusi dalla presente concessione l'uso di alcuni locali del fabbricato indicato con la lettera A sulla planimetria allegata (i locali esclusi dall'affidamento sono identificati sulle planimetrie tramite tratteggio). Tali locali rimangono in piena disponibilità del Comune di Moncenisio che potrà in ogni momento e senza alcuna opposizione da parte del Concessionario procedere all'esecuzione di lavori ed attività all'interno degli stessi. L'eventuale, successivo, affidamento in concessione dei locali ora esclusi potrà avvenire in accordo tra il Comune di Moncenisio ed il Concessionario alle condizioni che verranno stabilite e con separato atto.

La concessione degli immobili sopra identificati avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Si ribadisce la soggezione, per quanto non contemplato dal presente Capitolato, alla normativa nazionale francese.

ART. 2 - DURATA E CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE

Considerato che la natura e le caratteristiche della concessione sono descritti nel contratto e nel capitolato allegati, sia per la durata della concessione sia per l'entità del canone si procede mediante stipula in deroga ai patti agrari.

La durata della concessione è stabilita in anni 6 (sei) con inizio dalla data di stipula del contratto e termine il 11/11/2028, nel rispetto degli accordi collettivi stipulati dalle Organizzazioni professionali agricole.

ART. 3 - MODALITA' AGGIUDICAZIONE e IMPORTO

Sono ammessi a partecipare alla gara le imprese agricole, condotte da imprenditori agricoli singoli o associati e/o coltivatori diretti, le cooperative agricole e le associazioni temporanee agricole.

I soggetti partecipanti per poter essere ammessi alla gara, dovranno possedere alla data di scadenza del bando i requisiti di ammissione di carattere generale come previsti, in analogia, del D.Lgs. 50/2016 nonché i requisiti indicati nel Bando di Gara.

Il canone annuo a base di gara relativo all'uso dei fabbricati comunali per la conduzione dell'Alpeggio, e dei terreni di pascolo comprensivo di tasse pascolo, è di € 6.000= annuo (Euro seimila/00).

Non saranno prese in considerazione offerte in diminuzione rispetto all'importo a base d'asta.

Si precisa che, trattandosi di beni facenti parte del patrimonio comunale, ed oltretutto su territorio francese, non trovano applicazione le norme di legge relative all'affitto di fondi rustici e sui contratti agrari.

Eventualmente, se a descrizione dell'Amministrazione Comunale, non si procedesse al rinnovo, il concessionario non potrà richiedere indennità alcuna.

I concorrenti interessati dovranno presentare un'offerta, secondo le modalità indicate nel Bando di gara, indicante l'aumento percentuale in cifre e in lettere, rispetto al prezzo posto a base di gara.

Il canone annuo di concessione, determinato con le procedure di assegnazione dell'alpeggio, a partire dal secondo anno verrà automaticamente aggiornato in base all'andamento del costo della vita desunto dalle tabelle ISTAT, nella percentuale del 75%.

L'importo del corrispettivo annuo che il Concessionario verserà all'Ente Affidante, sarà definito in sede di aggiudicazione di gara in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del D.Lgs. 50/16, a favore del soggetto la cui offerta abbia conseguito il punteggio più elevato (max 100 punti), in riferimento ai parametri e criteri di seguito individuati nell'Allegato 1

Non saranno ammesse imprese agricole che alla data di presentazione delle richieste, abbiano contenziosi o debiti con il Comune di Moncenisio.

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del massimo rialzo sull'importo posto a base di gara, secondo le modalità di cui agli artt. 73, lett. b), 76 e 77, comma 2 del R.D. 23/05/1924 n. 827, con il metodo delle offerte segrete da

confrontarsi con il prezzo minimo posto a base di gara, con offerte in rialzo e prezzo massimo prestabilito e indicato in scheda segreta.

Trattandosi di beni facenti parte del patrimonio comunale non trovano applicazione e si derogano le norme di legge relative all'affitto di fondi rustici e contratti agrari L. 11/71 e 203/82.

Non sono ammesse offerte in ribasso. Si darà luogo all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione a norma del secondo comma dell'art. 77 del R.D. 23/05/1924 n. 827.

L'aggiudicazione sarà soggetta alla condizione sospensiva dell'esercizio del diritto di prelazione, da esercitarsi tassativamente entro 45

ART.4 - DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia degli esatti e puntuali obblighi assunti, l'affittuario dovrà produrre prima della stipula del contratto una cauzione, per un ammontare pari ad almeno tre dodicesimi del canone di affitto annuale, come da contratto, sotto forma o di versamento presso la tesoreria dell'Ente proprietario o di fideiussione bancaria, riscuotibile a semplice richiesta dell'Ente medesimo (senza che il beneficiario sia tenuto a provare l'inadempimento del debitore e senza poter opporre eccezioni relative all'inesistenza o all'inesigibilità del credito), che dovrà espressamente prevedere: la rinuncia al beneficio alla preventiva escusione del debitore, la rinuncia a qualsiasi eccezione da parte del garante, la sua operatività entro quindici giorni dalla semplice richiesta scritta dell'Ente proprietario e la durata pari a quella della concessione maggiorata del lasso di tempo necessario al completamento delle operazioni di riconsegna della malga stabilito dall'ente concedente. La cauzione sarà restituita soltanto alla scadenza dell'affitto, dopo la riconsegna degli immobili, la definizione e la verifica dei rapporti contrattuali. Se l'affittuario non dovesse versare il corrispettivo delle penalità previste dal capitolato d'affitto entro 15 giorni dal ricevimento dell'ingiunzione di pagamento, la proprietà potrà attingere al deposito cauzionale, la cui riduzione dovrà essere tempestivamente reintegrata da parte dell'affittuario (qualora il deposito cauzionale avvenisse mediante fideiussione, il contratto di fideiussione dovrà fare esplicito riferimento a questa possibilità).

Art. 5_DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha durata di anni 6 (sei) dal 01/06/2022 al 11/11/2028 (scadenza in relazione all'ultima stagione pascoliva).

Art.6_CANONE DELLA CONCESSIONE

Il canone della concessione, come quantificato in sede di aggiudicazione, dovrà essere corrisposto dal Concessionario in unica soluzione entro il 30 settembre di ogni anno, tramite versamento del corrispettivo alla tesoreria comunale.

Il canone di concessione, corrispondente a quello offerto dall'aggiudicatario, sarà soggetto a rivalutazione in aumento a partire dal secondo anno della concessione, applicando il 75% dell'indice ISTAT relativo al costo della vita per famiglie di operai ed impiegati come pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del mese di maggio di ogni anno.

per la corresponsione del canone di aggiudicazione risultante dall'offerta praticata, il Comune emetterà specifica reversale di incasso, avente valenza fiscale, trattandosi di attività esente IVA ex art. 1 DPR 26.10.1972 n. 633 (attività non resa dal Comune in esercizio di impresa).

In caso di ritardo nel pagamento il Concessionario incorrerà nell'obbligo di pagare l'interesse legale nella misura determinata dalla legge.

Il ritardo nel pagamento superiore a mesi 3 (tre) costitisce giusta causa di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Il Concessionario è obbligato a pagare l'intero canone senza ridurlo per qualsiasi infortunio ordinario o straordinario. In caso di calamità eccezionali, il Concessionario potrà richiedere al

Art. 7 – CONDUZIONE

Il concessionario è esclusivo responsabile per l'osservanza di tutte le disposizioni relative alla concessione ed è ritenuto responsabile dei danni che si dovessero arrecare a terzi nell'utilizzo del pascolo, dei fabbricati, delle infrastrutture e delle attrezzature presenti sull'alpeggio, così come pure per le attività ivi svolte e/o promosse ed imputabili a colpa del proprio personale o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni.

La proprietà non risponderà, comunque, dei danni alle persone, alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito dell'attività del concessionario, dichiarandosi esclusa ed indenne da qualsiasi responsabilità in proposito.

Sono a carico del concessionario gli oneri relativi alla conduzione dell'Alpeggio quali la fornitura di energia elettrica tramite motogeneratore, approvvigionamento idrico, riscaldamento, controlli e verifiche previste per legge ai conduttori, etc.;

Il concessionario è tenuto pertanto ad attivare una polizza assicurativa, per la responsabilità civile verso terzi che partecipano all'attività dell'alpeggio, con l'espressa rinuncia da parte della Compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Comune.
E' a carico del Concessionario la polizza per la copertura del rischio locativo per danni causati agli immobili, con vincolo a favore del Comune.

La proprietà è altresì sollevata da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale conseguente allo svolgimento delle attività in alpeggio da parte del concessionario o dei suoi dipendenti

ART. 8 - ONERI GENERALI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio come imprenditore agricolo a titolo principale, ovvero in Associazione con atto registrato presso l'Ufficio del Registro. Dovranno risultare le finalità agricole del Concessionario. La gestione dell'alpeggio dovrà essere esercitata dal titolare della concessione e/o dai propri familiari o da lavoratori dipendenti in caso di conduzione da parte di Società o Enti con personalità giuridica.

Il Concessionario, fin d'ora, si assume ogni responsabilità, con conseguente manleva per l'Ente Affidante, inherente la concessione affidatagli.

Il Concessionario dovrà provvedere a sua cura e spese a fornire ed installare tutti gli arredi, le attrezzature e la strumentazione di qualsiasi natura, necessari per la conduzione dell'alpeggio e l'attivazione/conduzione del laboratorio caseario, senza nulla chiedere al Comune di Moncenisio.

Oltre agli obblighi a lui derivanti dall'esecuzione della concessione, il Concessionario è tenuto anche a porre in essere, con la massima diligenza, tutte le attività necessarie per ottenere le autorizzazioni e/o licenze di pubbliche autorità necessarie, sia dal punto di vista amministrativo, che di pubblica sicurezza, che sanitario, specie in considerazione della territorialità francese.

E' fatto obbligo al gestore nello svolgimento delle attività oggetto della concessione di applicare tutte le normative antinfortunistiche, previdenziali, assistenziali ed assicurative previste in materia, così come l'applicazione dei contratti lavorativi vigenti per il personale assunto.

Il Comune di Moncenisio si riserva di controllare, in qualsiasi periodo di durata della concessione, la presenza e validità della documentazione richiesta.

Qualunque danneggiamento degli stabili e delle attrezzature la cui riparazione non compete al Concessionario, andrà segnalata immediatamente al Comune di Moncenisio.

Durante il periodo di concessione, il Concessionario verrà ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili, a meno che non vengano tempestivamente indicati gli eventuali responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Qualora si verifichino situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, spandimento d'acqua, frane e quant'altro, il Concessionario immediatamente deve avvisare il Comune di Moncenisio, adottando, nel frattempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.

Il Concessionario dovrà ottenere il preventivo assenso del Comune di Moncenisio per l'apposizione di indicazioni, cartelli, tabelle, insegne e similari. L'eventuale produzione di materiale illustrativo a carattere informativo e/o pubblicitario avente a soggetto la malga/alpe in concessione, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune di Moncenisio.

Il Concessionario rinuncia ad ogni possibile azione di risarcimento di danni nei confronti del Comune di Moncenisio nel caso avesse a subire morte di animali imputabile a malattie infettive; ciò quand'anche possa provare che gli animali hanno contratto la malattia sul fondo in concessione.

Il Concessionario a fine del periodo di concessione dovrà riconsegnare i fabbricati in perfette condizioni manutentive salvo la normale usura; i locali per l'uso abitativo e per la produzione e deposito di prodotti lattiero caseari, dovranno essere imbiancati a nuovo, puliti e sgomberi da qualsiasi materiale o attrezzatura di proprietà del Concessionario.

Il Concessionario si impegna ad attuare ogni interazione necessaria richiesta dal Comune per la realizzazione di manifestazioni e per le attività socio-turistico-culturali dell'Ecomuseo delle Terre di Confine. A tal fine il Concessionario collaborerà con il Comune di Moncenisio alla creazione di un settore ecomuseale riservato all'attività di alpeggio, nei locali di cui al fabbricato A esclusi dalla presente concessione.

Il Concessionario si impegna altresì a collaborare ed assistere il Comune di Moncenisio durante le attività didattiche ecomuseali legate alla gestione dell'alpeggio, dalla produzione del latte all'attività casearia. A tal fine il Concessionario collaborerà con il Comune di Moncenisio ad effettuare visite guidate all'interno dell'alpeggio ed in particolare per quanto riguarda i locali e le aree preposti alla produzione ed alla lavorazione del latte, nonché all'attività casearia, assistendo con la massima disponibilità gli incaricati del Comune durante tali visite. Tutte le attività riferite all'Ecomuseo delle Terre di Confine ogni anno verranno concordate con il Concessionario con congruo anticipo e comunque entro l'inizio della stagione di monticazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, attività di pet therapy, attività con persone diversamente abili, attività escursionistiche legate all'agricoltura in montagna.

E' fatto divieto al Concessionario di mutare la destinazione d'uso dei locali ed in particolare di esercitare attività ricettive non consentite dalle norme francesi.

Sono inoltre a carico del Concessionario:

- a) qualsiasi onere amministrativo, previdenziale, assicurativo, assistenziale e fiscale relativo ad eventuali dipendenti previsti dalla legislazione vigente. In caso di inadempienza relativa ai versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, l'Ente Affidante procederà all'incameramento cautelare della cauzione definitiva. La somma così accantonata costituirà garanzia per l'adempimento di tali obblighi, ferma l'obbligatoria ricostituzione della cauzione;
- b) tutti gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, compresa l'imposta di bollo e di registro, e tutte le spese riguardanti la stipulazione del Contratto;
- c) l'adozione, nell'espletamento delle attività in alpeggio, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la sicurezza dei fruitori, delle persone che transitano in loco e l'incolumità del personale eventualmente addetto;
- d) gestione di eventuali rapporti pubblicitari/sponsorizzazioni vincolati all'autorizzazione del Comune e al concordato economico.
- e) tutte le spese necessarie per il funzionamento delle strutture, nonché tutte le spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua, gas, telefono, riscaldamento, tasse e tariffe, i cui contratti devono essere direttamente intestati al Concessionario, nonché tutte le spese ripetibili relative all'uso degli immobili;
- f) il rispetto, per quanto non specificato sul presente capitolato, del vigente Regolamento Pascoli comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19/2012;
- g) l'installazione ad inizio del periodo annuale di monticazione, di idonea recinzione di delimitazione dell'area di salvaguardia del punto di captazione dell'acquedotto che serve l'alpeggio, così come determinata dalla competente autorità francese;
- h) stipulazione di polizza assicurativa per danni per danni a terzi, nonché per la copertura del rischio locativo per danni causati agli immobili di proprietà comunale (con vincolo a favore di questo), con un massimale non inferiore rispettivamente ad € 1.500.000,00 ed a € 500.000,00. Tale polizza, che dovrà coprire l'intero periodo di concessione senza alcuna soluzione di continuità, deve essere prodotta in copia al Comune al momento della stipulazione del Contratto. La mancata presentazione della polizza comporta la revoca dell'aggiudicazione;
- i) costituzione di deposito cauzionale - come da precedente art. 4.

ART. 9 - CONSEGNA E RICONSEGNA

All'inizio della concessione, così come alla scadenza della stessa, a cura del Comune di Moncenisio, ed in contraddittorio con il Concessionario, sarà redatto rispettivamente un verbale di consegna ed un verbale di riconsegna, da cui risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezature di proprietà del Comune di Moncenisio, nonché la verifica dell'adempimento delle norme previste nel presente Capitolato.

In sede di consegna, d'intesa con il Concessionario, verrà inoltre predisposto il piano annuale di manutenzione ordinaria obbligatoria contenente la dettagliata descrizione delle tipologie delle manutenzioni obbligatorie e le relative penalità previste con il presente Capitolato.

Ad integrazione dei divieti già previsti dal capitolato, per esigenze di sicurezza o gestionali in occasione della consegna potranno essere stabiliti nuovi divieti, applicando per gli stessi specifiche sanzioni. In tale sede potranno altresì essere meglio definite le manutenzioni ordinarie a carico del Concessionario. Lo stesso dovrà rimborsarne il costo nel caso che, per inadempienza, il Comune di Moncenisio dovesse sostituirsi al Concessionario affidando incarichi per la loro esecuzione.

Ogni anno, all'inizio e alla fine della monticazione, a cura del personale del Comune di Moncenisio o comunque da esso specificatamente autorizzato, d'intesa con il Concessionario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari al fine di affrontare eventuali problematiche gestionali.

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel contratto, nel capitolato e nel verbale di consegna, comporta l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto.

In sede di riconsegna, se non saranno stati rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale verrà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatto salvo la risarcibilità del maggior danno.

E' escluso qualsiasi rimborso per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili), che dovranno essere lasciati in proprietà al Comune di Moncenisio e per l'eventuale arredo mobile, attrezzatura e corredo che il Concessionario potrà lasciare a propria discrezione, se ritenuta idonea dall'Amministrazione.

ART. 9 - DURATA DELLA MONTICAZIONE E CARICO

Il periodo di monticazione è normalmente fissato in 120 giorni e potrà cominciare il 1° giugno di ogni anno e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee. Eventuale anticipo o proroga annuale della monticazione sarà preventivamente autorizzata dal Comune di Moncenisio.

Il carico ottimale previsto per l'alpe è costituto e ripartito secondo gli UBA riportati nella tabella all'art. 1 punto 1.1. L'alpe andrà utilizzata per il pascolo di bovini e ovini con obbligo di suddivisione del carico di bestiame bovino ed ovino secondo la ripartizione indicata sulla citata tabella. Il carico di bestiame è espresso in U.B.A. (Unità Bovina Adulta) e la conversione numero capi/U.B.A. avviene mediante i seguenti criteri:

- bovino adulto (sopra i 2 anni) = }. U.B.A.
- bovino da 6 mesi a 2 anni = 0,6 U.B.A.
- vitelli fino a mesi 6 = 0,0 U.B.A.
- ovini e caprini = 0,15 U.B.A.

Il pascolo per il bestiame bovino di proprietà privata presente nella piana di San Nicolao ed identificato al Foglio 4 Section L particelle n. 589, 580, 576, 579, 588, 587, 586, 590, 591, 583, 587, 596, 998, 574, di Lasbeourg-Mont Cenis, risulta integrante la superficie pascoliva della piana e la sua disponibilità soggetta a cura del Concessionario a trattativa privata separata con la rispettiva proprietà. Il carico privato sopra identificato non determina e costituisce aumento di carico UBA, in quanto parte integrante del complesso pascolivo comunale.

Il Comune di Moncenisio si riserva di fare il controllo del carico nel modo che riterrà più opportuno.

Nel caso in cui l'alpeggio non sia monticato o venga monticato con un numero di U.B.A. inferiore al carico ottimale il Concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone concessorio. Il Comune di Moncenisio potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.

In caso di frane o incendi che abbiano interessato oltre il 50% del pascolo, decade la possibilità di utilizzo del pascolo stesso da parte del Concessionario, salvo deroga dell'Amministrazione Comunale, senza alcun diritto al risarcimento per il Concessionario stesso.

Qualora esistano o si formino zone di pascolo eccessivamente povere nelle quali la cotica erbosa vada impoverendosi, sarà facoltà del Comune, imporre la sospensione temporanea dell'utilizzazione, senza alcun diritto per il Concessionario alla riduzione del canone.

Il Concessionario è obbligato a prevenire fenomeni di frane e incendi nei pascoli, apprestando piccole opere di consolidamento/prevenzione ed escludendo da dette zone ogni genere di pascolo.

Se nel corso della concessione si verificassero danni di ordine idrogeologico tali da imporre alle competenti autorità di dover intervenire con l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e che con i medesimi si dovesse ridurre in modo quasi totale la superficie pascoliva dell'alpeggio concesso, il contratto di concessione decadrà senza che il Concessionario possa pretendere il risarcimento od indennizzi di sorta.

Ai sensi dell'art. 14 comma 14.4 del vigente Regolamento Pascoli, il Concessionario ha l'obbligo di accettare, nell'ambito dell'alpeggio stesso, il bestiame di proprietà degli utenti di uso civico, che hanno diritto di usufruire del pascolo in forma gratuita.

Per ogni ulteriore specificazione rispetto alla monticazione si rimanda al vigente Regolamento Comunale Pascoli.

ART. 10 -MANUTENZIONI

Tutte le riparazioni di cm agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile sono a carico del Concessionario, così come ogni altra riguardante gli impianti ed i servizi. In queste riparazioni sono comprese la manutenzione delle attrezzature di dotazione dei fabbricati; la conservazione in stato di buon uso di tutti i serramenti e delle loro munizioni, degli impianti idraulici, elettrici e di riscaldamento; la sostituzione delle lose rotte e di lamiere danneggiate (sostituzione da effettuarsi tempestivamente e, comunque, entro tre mesi dalla scoperta della rottura od avaria), il ripristino delle funzionalità degli acquedotti, la pulitura delle opere di presa, lo spурgo delle fosse biologiche, la manutenzione della viabilità di servizio ed ogni altra riparazione o manutenzione non rientrante tra quelli straordinari.

Al Concessionario competono pure le opere di miglioramento dei pascoli, le cui tipologie e quantità sono indicate nel verbale di consegna e da quanto previsto dal progetto di gestione presentato in sede di gara.

Il Comune di Moncenisio ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche attestanti l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in esso contenuto. Nel caso in cui la verifica attestasse, a giudizio insindacabile del Comune di Moncenisio, insufficiente manutenzione o danni causati da insufficiente controllo o comunque danni di qualsiasi genere, fatti salvi gli interventi di straordinaria manutenzione, l'addebito verrà contestato per iscritto al Concessionario che entro quindici giorni dovrà provvedere al perfetto reintegro, seguendo, se indicate, le disposizioni impartite in proposito dal Comune di Moncenisio, disposizioni da intendersi come tassative. Il Comune di Moncenisio si sostituirà al Concessionario, qualora questi non vi provveda e il relativo costo dovrà essere rimborsato entro trenta giorni dall'avvenuta riparazione; in caso contrario sarà prelevato dal deposito cauzionale, che dovrà essere immediatamente reintegrato dal Concessionario. Qualora ciò non avvenga il Comune di Moncenisio potrà procedere alla revoca della concessione con effetto immediato ed all'incameramento a titolo di penale della cauzione o della parte restante, fatti salvi i maggiori danni.

Il Comune di Moncenisio, potrà eseguire in qualsiasi momento riparazioni, che abbiano carattere d'urgenza, senza corrispondere alcun indennizzo al Concessionario anche se questi, per effetto di esse, subisca incomodi per oltre 20 giorni, derogandosi così al disposto dell'art. 1584 del C.C. Il periodo di esecuzione degli interventi non urgenti dovrà invece essere concordato fra il Comune di Moncenisio e il Concessionario.

In ogni caso nessuna spesa potrà fare capo all'Amministrazione in ordine alla gestione degli immobili, la cui manutenzione è a carico del Concessionario . Il Concessionario dovrà pertanto svolgere la sua attività con diligenza e rettitudine, in modo d'assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili dati in concessione e il Concessionario resta responsabile di tutti i danni che venissero cagionati ai beni concessi, a meno che non ne indichi gli autori e provi di non esserne responsabile, provvedendo alla relativa denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo, colpa grave del Concessionario sono a carico dello stesso.

ART. 11 - MIGLIORIE

Il Comune di Moncenisio ha facoltà, anche durante il periodo della concessione, di eseguire opere di miglioramento senza che il Concessionario possa opporsi. Gli interventi dovranno essere comunicati al Concessionario con lettera con almeno 15 giorni di anticipo.

E' altresì data la possibilità al Concessionario di effettuare lavori di miglioria che verranno valutate ed approvate dal Comune di Moncenisio. Il Concessionario dovrà richiedere al Comune di Moncenisio l'autorizzazione per l'eventuale domanda di contributi pubblici da lui effettuata per interventi di miglioramento e adeguamento sui fabbricati e nel pascolo ed informare il Comune di Moncenisio del loro eventuale ottenimento. In ogni caso l'ottenimento da parte del Concessionario di finanziamenti e/o contributi di qualsiasi natura e provenienza non dovranno in alcun modo costituire un vincolo temporale per il Comune di Moncenisio ai fini di un eventuale prolungamento della durata della concessione.

Tutte le migliorie eseguite dal Concessionario dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune di Moncenisio che avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, salvo quanto diversamente e preventivamente concordato.

Al termine della concessione non è dovuto dal concedente alcun indennizzo o compenso al Concessionario né a titolo di avviamento né a qualsiasi altro titolo, anche per eventuali migliorie ed addizioni apportate nel corso della concessione se non diversamente pattuito per iscritto nell'atto autorizzativo delle migliorie stesse.

In caso di migliorie eseguite senza autorizzazione nel corso della concessione, il Concessionario a semplice

richiesta del Comune di Moncenisio, avrà l'obbligo della messa in pristino a proprie spese.

ART. 12 - ONERI PARTICOLARI PER LA GESTIONE DELL'ALPEGGIO

Per la lavorazione del latte dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari e possibili per assicurare le migliori condizioni igieniche nei locali di deposito e di lavorazione del latte, sulla base della normativa francese vigente.

Il latte dovrà essere trasformato in formaggio secondo le corrette regole dell'arte casearia a mezzo di personale fornito delle necessarie nozioni tecniche e pratiche.

Il pascolo andrà condotto in modo da sfruttare razionalmente tutta la superficie disponibile; allo scopo sarà suddiviso in più settori di estensione commisurata alla loro capacità foraggera e per evitare calpestamenti e sciupi di erba, ciascun settore verrà a sua volta frazionato in più sezioni, nelle quali il bestiame pascolerà alternativamente sino a completa utilizzazione dell'erba. La compartimentazione del pascolo avverrà di norma mediante utilizzo di recinzioni elettrificate che dovranno essere opportunamente segnalate.

Tutta la superficie pascoliva dovrà essere integralmente utilizzata indirizzando gli animali al pascolo in funzione della maturazione dell'erba.

Gli ovini dovranno pascolare nelle zone ad essi assegnate.

I cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi deve essere limitato al raduno del bestiame, salvo il rispetto della norma venatoria. Essi devono essere sempre custoditi.

Il Concessionario deve garantire il benessere degli animali, assicurando la loro custodia con persone idonee, competenti e in numero adeguato.

In conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, al Concessionario è fatto obbligo di:

- effettuare la manutenzione ordinaria dei fabbricati, sentieri, acquedotti, pozze d'abbeverata ed altre infrastrutture;
- effettuare fine stagione d'alpeggio lo scarico degli impianti idrici dei fabbricati e delle vasche di abbeverata, provvedendo altresì ad immettere liquido antigelo negli impianti sanitari dei fabbricati, ed alla protezione di parti particolarmente delicate (impianti, gruppi eletrogeni, ecc.).
- effettuare uno sfalcio della flora ammoniacale prima della fioritura ed il taglio del cespugliame presente nei fossi ed attorno ai fabbricati.
- arieggiare e pulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale e lasciarli in perfetto ordine a fine monticazione.
- pulire periodicamente stalle e convogliare il letame in concimaia o ammucchiarlo in una fossa scavata nel terreno adottando tutti gli accorgimenti atti ad impedire che il colaticcio si riversi sulle superfici pascolive.
- impedire al bestiame di sostare in prossimità dei locali adibiti alla lavorazione del latte ed a quelli destinati alla conservazione e consumo dei derivati dello stesso.
- provvedere alla ripulitura di fine stagione, delle stalle e di tutti i locali in genere, nonché alla distribuzione del letame ammucchiato durante il periodo dell'alpeggio nelle aree indicate dal personale del Comune di Moncenisio ed in genere nelle zone più magre.
- riportare a valle i rifiuti non biodegradabili affidandoli al servizio raccolta rifiuti solidi urbani.
- mantenere l'ordine, il decoro e la funzionalità dei fabbricati e delle loro aree di pertinenza, particolarmente quelli adibiti ad abitazione e lavorazione dei prodotti, assicurando sempre idonee condizioni per la loro eventuale fruizione pubblica ;

Il Concessionario dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni normative vigenti, che regolano l'attività alpestre in rapporto a malattie infettive e contagiose, in particolare:

- dovrà far pervenire alla Autorità comunale prima della monticazione l'idonea certificazione atta a dimostrare che gli animali da monticare sono indenni da malattie infettive o diffuse .
- non potrà caricare bestiame sprovvisto del certificato sanitario del luogo di provenienza, pena denuncia alla Autorità sanitaria.
- dovrà usare correttamente i medicinali veterinari come previsto dalla specifica normativa vigente;
- nel caso di sviluppo di malattie contagiose in malga, è fatto obbligo al conduttore di denunciare immediatamente il fatto al Sindaco, alla Autorità sanitaria preposta e di prestarsi a compiere regolarmente quanto prescritto dall'autorità sanitaria.
- nel caso di morte di animali, sia pure per caso fortuito è fatto obbligo di denuncia immediata. Le carni di tali animali non potranno essere seppellite né vendute o seccate senza la preventiva visita ed autorizzazione o licenza del personale preposto.

Nel caso di danni al bestiame provocati da animali selvatici, rinvenimento di animali selvatici di qualunque specie di interesse naturalistico morti per avvelenamento, bracconaggio, malattia o qualunque altra causa presunta di morte, il Concessionario dovrà dare tempestiva comunicazione al Comune di Moncenisio.

ART. 13 - DIVIETI

Durante il periodo della concessione, nello svolgimento della attività d'alpeggio è vietato:

- alterare e rimuovere i termini, opere e/o siepi di confine o eventuali cartelli segnalatori presenti nell'alpeggio;
- il pascolo vagante non autorizzato;
- qualunque sconfinamento, opera o impresa sia su terreni finiti di proprietà dell'Ente e non oggetto di consegna, sia su terreni di terzi, senza preventiva autorizzazione;
- la mandratura del bestiame per un raggio di almeno 30 m attorno alle baite adibite a ricovero del personale od utilizzate per il deposito e la lavorazione del latte;
- il pascolo nelle zone a forte pendio nei giorni piovosi e subito dopo la pioggia, nonché stazionare il bestiame ove il cotico erboso presenti segni di degrado;
- la circolazione di tutti i veicoli non autorizzati;

- mutare gli usi, sublocare o cedere tutti o parte dei fabbricati in concessione, anche gratuitamente;
- esporre insegne o scritte all'esterno dei fabbricati, far eseguire mutamenti nei locali e agli impianti in essi esistenti senza preventivo consenso scritto del Comune di Moncenisio;
- organizzare o collaborare a manifestazioni od attività che provochino disturbo ed arrechino danni all'ambiente;
- bruciare rifiuti solidi urbani e di qualsiasi altro genere.

E' vietata la sub concessione e la cessione totale o parziale del Contratto. La cessione e/o la subconcessione del contratto comporteranno ipsofacto la decaduta della concessione, senza diritto ad alcun indennizzo;

Si intendono qui richiamati i divieti indicati all'art. 14 del Regolamento Comunale Pascoli.

ART. 14 - INADEMPIENZE, PENALITA' E VALUTAZIONI

Per le infrazioni alle norme precise negli articoli del contratto e del capitolato, il personale del Comune di Moncenisio addetto all'alpeggio, oltre ai richiami verbali potrà effettuare richiami scritti e per ripetute o non sanabili inadempienze durante la stagione di pascolo in cui sono state rilevate, potrà applicare le seguenti penalità a giudizio insindacabile del Comune di Moncenisio:

- a) € 30,00 per ogni capo che pascoli nelle zone sottoposte a divieto di pascolamento, oltre alle sanzioni già previste dalle leggi vigenti (il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non potrà per ciascuna violazione superare il decuplo del minimo ex art. 1O della legge 689/81);
- b) € 30,00 per ogni U.B.A. eccedente il carico massimo stabilito inerente il Comprensorio di pascolo (il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non potrà per ciascuna violazione superare il decuplo del minimo ex art. 1O della legge 689/81);
- c) da un minimo edittale di € 25,00 ad un massimo edittale di € 500,00 come da art. 7bis D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in caso di sconfinamento con il bestiame dal proprio comprensorio di pascolo o nel caso di vaganza o stazionamento di bestiame, privo di sorveglianza, in prossimità o lungo strade carrozzabili, presso abitazioni o luoghi in cui possa creare pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- d) Per le infrazioni alle norme prescritte dal presente capitolato per le quali non è specificata la penalità, verrà applicata una sanzione da stabilirsi di volta in volta dal Comune, commisurata all'entità della violazione, da un minimo di €. 100,00 ad un massimo di € 500,00.

La contestazione delle inadempienze e relative penalità, verrà notificate per scritto ed il Concessionario avrà tempo 15 giorni per rimediare dove possibile o per versare apposito bollettino di Conto Corrente bancario il corrispettivo delle penalità, dandone tempestiva comunicazione al Comune di Moncenisio.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si intenderà risolto di diritto in caso di gravi o ripetute inadempienze degli obblighi previsti dal contratto e dal presente capitolato o per gravi motivi di ordine igienico e morale, senza che il Concessionario abbia a pretendere alcuna somma a titolo di risarcimento.

In caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento il Comune di Moncenisio procede all'incameramento della cauzione definitiva, oltre a richiedere eventuali ulteriori risarcimenti per danni di qualsiasi tipo provocati dal Concessionario .

Il Concessionario ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto e solo per comprovati motivi, con un preavviso di mesi sei.

ART. 16 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, in ordine all'esecuzione della presente concessione,

sarà competente il Foro di Torino.

È escluso il ricorso a qualsiasi forma di arbitrato.

ART. 16 -NORMA DI RINVIO

Per quanto non specificatamente indicato sul presente capitolo riguardo l'esercizio del pascolo e della gestione dell'alpeggio di cui alla concessione in oggetto, si fa espresso rinvio al vigente Regolamento Comunale Pascoli approvato con D.C.C. n. 19/2012.

Nell'ambito della concessione dell'alpeggio il Comune di Moncenisio si avvarrà del supporto della Commissione Consultiva Pascoli e del Consorzio Forestale Alta Valle Susa.

Moncenisio ,

Per il COMUNE DI MONCENISIO Sig. _____

Per il CONCESSIONARIO Sig._____